

CASS 294

STUDIO LEGALE AVV. EMILIA AVERSA

Via M. Buonarroti, 2 - 72027 San Pietro Vernotico (BR)
Cell. 347.4752060 Tel./Fax 0831.1981191
E-mail emilia.aversa@gmail.com
P.E.C. aversa.emilia@coabrindisi.legalmail.it

ORIGINALE
ESENTE

TRIBUNALE DI BRINDISI- SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

MANDATO

Per il sig. **CAMARDA Cosimo**, nato il 05.09.1950 a Francavilla Fontana ed ivi residente al Viale Abbadessa n. 5, C.F. CMRCSM50P05D761C, elettivamente domiciliato in San Pietro Vernotico alla via M. Buonarroti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Emilia Aversa, C.F. VRSMLE79P70I119W, fax n. 0831.1981191, P.E.C. aversa.emilia@coabrindisi.legalmail.it, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto

CONTRO

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore.

FATTO

1. il sig. Camarda presta attività lavorativa alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane con inquadramento in Terza Area, Fascia retributiva F4;
2. in data 02.05.1978 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi, oggi Agenzia delle Entrate, con la qualifica di impiegato non di ruolo di

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, compresa la fase di esecuzione, l'Avv. Emilia Aversa conferendogli all'uopo ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, con specifico potere di nominare per singoli atti o fasi di giudizio procuratori e domiciliatari, spiccare precetti, chiamare in causa o in garanzia terzi proponendo nuove domande, rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare la rinuncia, conciliare e transigere la controversia, ricevere somme di denaro e darne quietanza, iscrivere ipoteche, presentare istanza di fallimento e di ammissione al passivo fallimentare, eleggendo domicilio presso la stessa nel suo Studio in San Pietro Vernotico alla via Buonarroti n.2. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo atto altresì che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

San Pietro Vernotico, li 17.05.2016

Emilia Aversa

È autentica
Avv. Emilia Aversa
Emilia Aversa

DEPOSITO IN TRIBUNALE
BRINDISI
28.05.2016
11:00
11:00

2^ categoria, ai sensi della Legge n. 285/1977 sull'occupazione giovanile;

3. con D.M. 29.05.1980 è stato indetto un concorso per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero delle Finanze, al quale il ricorrente ha partecipato con esito positivo, ottenendo l'assegnazione presso la Circostrizione Doganale di Brindisi a decorrere dall'1.06.1984;

4. nello specifico, dall'1.05.1978 al 31.12.2005 il ricorrente ha prestato servizio dapprima presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi e, quindi, presso l'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Brindisi con inquadramento in fascia retributiva inferiore a quella di attuale appartenenza;

5. a decorrere dall'1.01.2006 il sig. Camarda è stato inquadrato in Fascia retributiva F4 della Terza Area;

6. con determinazione prot. n. 37812/RI/2010 del 31 dicembre 2010, l'Agenzia delle Dogane ha avviato la procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 2010;

7. con determinazione prot. n. 2664 /RI/2014 del 04.02.2014 sono state diramate le istruzioni operative per la definizione della procedura selettiva finalizzata all'attuazione di 730 sviluppi economici all'interno della Terza Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010, sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano;

8. in data 06.03.2014 il sig. Camarda ha inoltrato rituale istanza di partecipazione alla procedura selettiva per lo sviluppo economico da F4 a F5 della Terza Area, indicando i titoli posseduti alla data del 31.12.2009, con punteggio complessivo di 38,50;

9. a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, di cui alla Determinazione dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 29525/RI/2014 del 03.12.2014, il ricorrente ha preso atto di non aver conseguito il passaggio economico, non comparando tra i 730 vincitori;

10. con nota prot. n. 186/RU del 07.01.2015 il sig. Camarda ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi della procedura selettiva in esame;

11. con nota prot. n. 2125/RU del 28.01.2015 l'Agenzia delle Dogane ha provveduto ad inoltrare al ricorrente la documentazione attestante la valutazione ricevuta;

12. nel prendere visione della "Scheda dei titoli valutabili" e della "Scheda riepilogativa", il sig. Camarda ha immediatamente riscontrato uno scarto di 4,75 punti rispetto a quanto dallo stesso dichiarato, con la conseguenza che il punteggio totale attribuito dall'amministrazione è risultato pari a 33,75;

13. nello specifico, alla voce A2) della Scheda di Valutazione, recante "*Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,75 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre*", il ricorrente ha dichiarato il conseguimento di 21 punti, conteggiando l'esperienza professionale complessivamente acquisita dal 05.05.1978 al 31.12.2005;

14. allo stesso indicatore l'Agenzia resistente ha, invece, assegnato 16 punti, avendo ritenuto utile solo il periodo successivo all'1.06.1984;

15. alla voce A3), relativa allo "*Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane valutabile con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5*", il ricorrente ha dichiarato 0,50 punti, ma l'Amministrazione ha ridotto tale punteggio a 0,25 in virtù della eliminazione dell'incarico di "*Capo Servizio Contabilità conferito dal Direttore di Brindisi con Ord. di servizio prot. n. 2008-24212 del 17.07.2008*";

16. in data 04.03.2015 il sig. Camarda ha presentato alla Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane una richiesta di riesame del punteggio attribuito, contestando, in particolare, la mancata valutazione del servizio prestato presso l'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi dall'1.05.1978 all'1.06.1984 sul presupposto che siffatta esperienza professionale "*(..) è da considerarsi positivamente ai fini della valutazione in quanto inerente a servizio a tempo indeterminato prestato presso il citato Ufficio, prodromico all'immissione in ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 (art. 26 quater ..), e non "inerente contratto a tempo determinato" come*

17. il ricorrente, ha anche contestato la mancata valutazione dell'incarico di Capo Servizio Contabilità presso l'Ufficio delle Dogane di Brindisi;

18. con provvedimento prot. n. 2015-12620/R.U. del 28.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha accolto parzialmente la richiesta di riesame ed ha attribuito al sig. Camarda l'ulteriore punteggio di 0,25 relativamente all'incarico di Capo Servizio Contabilità, mentre ha confermato la decurtazione del punteggio relativo alla categoria A 2), sul presupposto che *"(..) il servizio prestato in posizione non di ruolo non può essere positivamente valutato ai fini della procedura selettiva in esame, ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. 2664/R.I. del 2014, per effetto della quale "è valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestati presso una pubblica amministrazione". Nel caso di specie, l'attività indicata e non valutata positivamente è stata prestata in posizione non di ruolo (..)"* (all. n.);

19. come si evince dalla graduatoria definitiva della procedura selettiva per l'attuazione degli sviluppi economici della Terza Area da F4 a F5, pubblicata con determinazione prot. n. 22998/RI/2015 del 22.10.2015, i dipendenti collocati nell'ultima posizione utile hanno totalizzato 36,25 punti;

20. qualora l'Amministrazione resistente non avesse erroneamente decurtato il punteggio indicato nella scheda di valutazione ovvero avesse accolto integralmente l'istanza di riesame, il sig. Camarda avrebbe raggiunto 38,50 punti, così collocandosi tra i vincitori e, quindi, conseguendo la progressione economica in Fascia F5.

Tutto quanto premesso, il ricorrente, come innanzi rappresentato e difeso, propone il presente ricorso fondato sui seguenti

MOTIVI

Il presente ricorso è meritevole di integrale accoglimento in quanto l'Agenzia delle Dogane ha ingiustamente privato il sig. Camarda del legittimo diritto alla progressione economica nella fascia retributiva F5 della Terza Area funzionale.

Al fine di riscontrare quanto appena affermato si devono preliminarmente richiamare le norme con le quali la contrattazione collettiva del Comparto Agenzie Fiscali ha disciplinato l'istituto dello sviluppo economico all'interno delle singole aree,

prima fra tutte l'art. 82 del CCNL del 28.05.2004, secondo cui *“Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo II, art. 17, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.”* (comma 1).

Nel successivo art. 83 del medesimo CCNL è, poi, previsto che *“[1]. Lo sviluppo economico di cui all'art. 82 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area. [2]. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo. [3]. (..) [4]. (..) [5]. (..) [6]. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato. [7]. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. [8]. (..)”*.

Tali principi sono stati, inoltre, enunciati a livello legislativo mediante l'art. 23 D. Lgs. 150/2009, secondo cui *“[1]. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. [2]. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo*

sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Dal chiaro tenore letterale delle norme riportate emerge chiaramente come la finalità perseguita dall’istituto in esame sia quella di gratificare il dipendente per l’impegno profuso e l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’attività lavorativa, tant’è che i criteri oggettivi di valutazione a tal fine indicati nel comma 6 dell’art. 82 citato sono rappresentati da “(..) *a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; c) percorsi formativi (..)*”.

Quanto da ultimo evidenziato porta, quindi, ad escludere che la progressione economica possa essere influenzata dalla tipologia contrattuale distintiva del rapporto di lavoro in virtù del quale è stata maturata l’esperienza professionale, anche perché, diversamente opinando, si finirebbe con l’introdurre un requisito che, come innanzi visto, non è stato previsto né dal legislatore né dalla contrattazione collettiva.

Siffatta premessa è finalizzata a dimostrare che il sig. Camarda abbia fondata ragione di lamentare l’erroneità delle valutazioni compiute dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito della procedura di sviluppo economico oggetto di causa. Ciò si dice in considerazione del macroscopico errore compiuto dall’Agenzia resistente in riferimento alla voce A2) della Scheda di Valutazione, riportante *“Esperienza professionale effettivamente maturata presso l’Agenzia delle Dogane o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,75 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre”*, alla quale il sig. Camarda ha attribuito 21 punti, computando l’esperienza professionale complessivamente acquisita dal 05.05.1978 al 31.12.2005.

Ebbene, parte resistente ha ridotto tale punteggio a 16,5, per effetto della esclusione dell’esperienza lavorativa maturata dall’1.05.1978 all’1.06.1984 presso l’Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Brindisi, circostanza, questa, che ha indotto il ricorrente ad inoltrare, in data 04.03.2015, una formale istanza di riesame, sul presupposto che tale periodo *“(..) è da considerarsi positivamente ai fini della valutazione in quanto inerente a servizio a tempo indeterminato prestato presso il citato Ufficio, prodromico all’immissione in ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 (art. 26 quater ..), e non “inerente contratto a tempo determinato” come invece*

asserito nel Verbale della terza riunione plenaria della Commissione esaminatrice presso la DID Bari.”.

Con provvedimento prot. n. 2015-12620/R.U. del 28.05.2015 l’Agenzia delle Dogane ha confermato tale valutazione poiché, a suo dire, “(..) *il servizio prestato in posizione non di ruolo non può essere positivamente valutato ai fini della procedura selettiva in esame, ai sensi della Determinazione Direttoriale prot. 2664/R.I. del 2014, per effetto della quale “è valutabile il servizio di ruolo effettivamente prestato presso una pubblica amministrazione”. Nel caso di specie, l’attività indicata e non valutata positivamente è stata prestata in posizione non di ruolo (..)*” (all. n.);

Siffatto responso nulla dice, in realtà, delle motivazioni giuridiche, o quantomeno logiche, sottese alla presunta impossibilità di valutare il servizio non di ruolo, né le stesse risultano esplicate in altri provvedimenti emessi in relazione alla procedura di sviluppo economico in esame, tant’è che l’unico atto a cui può farsi riferimento è rappresentato dal Verbale della terza riunione plenaria della Commissione esaminatrice del 19.06.2014, nel punto in cui è affermato che “(..) *tutta la Commissione approva l’operato delle sottocommissioni che hanno escluso i periodi non di ruolo (contratti a tempo determinato)*”.

Al di là del fatto che non vi è, come innanzi visto, alcuna norma che esclude la valutazione dell’esperienza professionale maturata in virtù di rapporti a termine, non si riesce davvero a comprendere per quale motivo il rapporto di lavoro a tempo determinato non dovrebbe avere la dignità di accrescere l’esperienza professionale del lavoratore al pari di un rapporto a tempo indeterminato.

Peraltro, qualora la tesi dell’Agenzia delle Dogane fosse, per assurdo, fondata, si dovrebbe, allora, riconoscere che, nel presente caso, è stato compiuto un clamoroso errore in quanto l’attività lavorativa espletata dal ricorrente presso l’ex Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi dall’1.05.1978 all’1.06.1984 attiene ad rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la conseguenza che, secondo le disposizioni dell’Agenzia resistente, dovrebbe essere assolutamente computato nella valutazione finalizzata alla selezione in esame.

Siffatta assunzione è, difatti, avvenuta in virtù della Legge n. 285/1977 sull’occupazione giovanile, che, all’art. 6, stabilisce che “*Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista*

speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.”.

La norma è, dunque, oltremodo chiara nello stabilire che l'unica assunzione possibile è quella con contratto a tempo indeterminato, non essendo previste ulteriori tipologie contrattuali e non essendo, quindi, rimessa al datore di lavoro alcuna facoltà di scelta.

A ciò si deve aggiungere che la Legge 29 febbraio 1980 n. 33, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile*”, ha introdotto l'art. 26-quater, nel quale è previsto che “[1]. *I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo. (.)*”.

È, dunque, indubbio che i lavoratori assunti in virtù della Legge n. 285/1977, come, appunto, accaduto nel caso del sig. Camarda, siano, a tutti gli effetti, titolari di rapporto a tempo indeterminato, né, del resto, potrebbe giungersi a conclusioni differenti visto che non si tratta di personale precario, bensì di lavoratori stabilmente assunti, appunto con contratto a tempo indeterminato, in quanto destinati ad essere immessi nel ruolo organico esistente presso le pubbliche amministrazioni.

In tal senso depone, peraltro, il Provvedimento di computo/riscatto con cui l'Inps Gestione ex Inpdap ha riconosciuto utile ai fini pensionistici il servizio prestato presso l'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi nel periodo oggetto di discussione, così come si evince dalla documentazione allegata in atti.

In ogni caso non può trascurarsi che quanto innanzi rilevato, indubbiamente idoneo a palesare la fondatezza del diritto azionato dal ricorrente, potrebbe, addirittura, risultare

superfluo ove si consideri che le decisioni assunte dall'Agenzia resistente sono oltremodo spregiative dell'orientamento giurisprudenziale, di carattere nazionale e comunitario, che ripetutamente si è espresso sulla necessità di garantire ai lavoratori a tempo determinato i medesimi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato.

Nello specifico, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha fermamente sancito il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in ossequio a quanto previsto nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.3.1999 e allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 28.6.1999 n. 1999/70/CE.

Detta clausola stabilisce, al comma 1, il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato *"(..) in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*. Nel successivo comma 4 è, inoltre, sancito che *"i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

Sulla scorta di tali presupposti, la Corte Europea ha, quindi, precisato che *"La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere."* (C.

giust., 18.10.2012, da C-302 a C-305). Nella stessa pronuncia la Corte di Giustizia ha, peraltro, affermato che *“Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.”* (in tal senso anche C. Giust. 22 dicembre 2010, C-444/09-C-456/09; C. Giust. 8 settembre 2011, C-177/10).

Discende da ciò che attribuire rilevanza al fatto che una parte delle prestazioni sia stata espletate durante un rapporto a tempo determinato porterebbe alla inaccettabile legittimazione del trattamento ingiustamente discriminatorio.

Sul punto non si può, del resto, trascurare che la giurisprudenza nazionale, proprio in applicazione dei principi di rango comunitario, ha affermato che la progressione economica orizzontale *“(..)* la cui finalità è quella di dar luogo a forme di valutazione del personale in servizio secondo determinati indicatori nell'ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali”, è assolutamente compatibile con il rapporto di lavoro a termine *“giacché i criteri individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini della progressione economica sono riferibili a qualunque prestazione indipendentemente dalla durata della stessa.”* (Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza 8 ottobre 2013, n. 2497). Nella medesima sentenza si legge, inoltre, che *“(..)* non va, poi, trascurato di considerare che l'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, che ha recepito la direttiva 99/70 CE, secondo la quale *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine. (..) la questione attiene, dunque,*

alla comparabilità delle prestazioni fra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento”.

A tal ultimo riferimento si deve, inoltre, osservare che una disparità di trattamento è possibile soltanto qualora sussistano elementi precisi e concreti idonei a qualificare una particolare condizione di lavoro che, nel caso di specie, non possono essere ravvisati visto che si tratta di esperienza professionale maturata, nell'ambito delle stesse mansioni, dapprima presso l'ex Ufficio delle Imposte Dirette e, poi, presso l'Agenzia delle Dogane di Brindisi.

Gli elementi qualificanti una particolare condizione di lavoro devono, infatti, fondarsi su criteri oggettivi e trasparenti in quanto “(..) *la disparità di trattamento potrebbe ritenersi giustificata soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di ragioni oggettive che devono essere comunque strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né possono dipendere da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.*” (Corte d'Appello di Roma, sent. n. 2488/15).

A voler concludere diversamente, si consentirebbe, pertanto, una palese violazione del diritto antidiscriminatorio europeo e si avallerebbe di fatto una disparità tra lavoratori aventi la medesima anzianità di servizio, ma destinatari di benefici diversi a seconda delle modalità di assunzione, con l'effetto di rendere non tutti egualmente titolari dello stesso diritto agli incrementi di retribuzione che premiano l'anzianità lavorativa maturata.

In proposito si ricorda, peraltro, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 03.12.2012, ha chiarito “(..) *per quanto riguarda la fattispecie della valutazione del periodo di ruolo e non di ruolo, quale percorso professionale utile a costituire un'esperienza lavorativa per l'accesso alla qualifica di dirigente, si ritiene che la recente giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla qualificazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato non possa essere disconosciuta.*(..) *si ritiene che oggi l'orientamento debba necessariamente adeguarsi ai principi generali della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, di matrice comunitaria, per cui ai lavoratori a tempo determinato occorre garantire di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento*

differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive. (...) Ai fini della questione, soccorre altresì la natura del concorso finalizzato a reclutare personale in possesso di esperienza lavorativa che, si presume, possa essere conseguita a prescindere dalla tipologia (tempo determinato o indeterminato) del rapporto di lavoro di natura subordinata. Pertanto, sotto tali aspetti, l'esclusione dell'anzianità a tempo determinato dal computo del periodo di servizio necessario per l'accesso alla dirigenza, in assenza di una motivazione adeguata, determinerebbe, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, disparità di trattamento, con effetti discriminatori, tra le due tipologie di esperienze lavorative (di ruolo e non di ruolo). Ne consegue che, ai fini dell'accesso alla qualifica, occorrerà computare anche il servizio prestato a tempo determinato.".

Per le motivazioni innanzi espresse risulta, quindi, indubbio che il ricorrente abbia il pieno diritto a vedersi conteggiare l'esperienza professionale maturata dall'1.05.1978 all'1.06.1984 dapprima presso l'Ufficio Imposte Dirette e, poi, presso l'Agenzia delle Dogane di Brindisi.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, appare, dunque, indubbio che l'Agenzia resistente abbia compiuto macroscopici errori di valutazione che hanno finito con il pregiudicare gravemente il sig. Camarda, tant'è che non è riuscito a conseguire la progressione economica a cui avrebbe, invece, avuto diritto.

Con determinazione prot. n. 20941/RI/2015 del 28.09.2015 è stata, infatti, pubblicata la graduatoria definitiva della procedura selettiva per l'attuazione di complessivi 730 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, e i dipendenti collocati nell'ultima posizione utile per il conseguimento della progressione economica hanno totalizzato 36,25 punti. Ciò significa che, qualora l'Amministrazione resistente non avesse erroneamente apportato le descritte decurtazioni, il sig. Camarda avrebbe raggiunto 38,50 punti ed avrebbe, quindi, conseguito la progressione economica in Fascia F5.

Per tutte le motivazioni innanzi espresse, si conclude, quindi, per l'accoglimento del presente ricorso in quanto palesemente fondato in fatto e in diritto.

Tutto quanto premesso e considerato, il ricorrente, come innanzi rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale Civile di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione per la comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., in accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:


1. previa disapplicazione degli atti illegittimi, accertare e dichiarare il diritto del sig. Cosimo Camarda a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di 4,50 per le causali di cui in premessa, ovvero il punteggio che verrà accertato in corso di causa, ai fini della procedura selettiva bandita dall'Agenzia delle Dogane per gli sviluppi economici all'interno della Terza Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, con decorrenza dal 31.10.2010;
2. per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, di riformulare la graduatoria relativa alla Terza Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5, in considerazione del punteggio totale conseguito dal sig. Camarda e, conseguentemente, adottare i provvedimenti propedeutici all'inserimento dello stesso lavoratore nella suddetta graduatoria, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici a decorrere dal 31.01.2010;
3. in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del bando di procedura selettiva di cui alla determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 37812/RI/2010 e, quindi, alla determinazione prot. n. 2664/RI/2014, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e successivo, in quanto spregiativo del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
4. in ogni caso, adottare tutti quei provvedimenti che si riterranno opportuni per la tutela dei diritti del ricorrente;
5. condannare l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, allegare, provare e richiedere all'esito del comportamento processuale di controparte.

Si depositano ,in cancelleria: determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 2664/RI/2014 del 04.02.2014; Verbale della terza riunione plenaria della Commissione esaminatrice del 19.06.2014; Scheda di partecipazione / valutazione; Verbale di accesso agli atti prot. n. 2125/RU del 28.01.2015; richiesta di Riesame in autotutela del 05.03.2015; provvedimento prot. n. 2015-12620/R.U. del 28.05.2015; stato matricolare; provvedimento Inps Gestione ex Inpdap; stralcio graduatoria (determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 18174/RI/2015 dell'11.08.2015); stralcio CCNL del 28.05.2004.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

San Pietro Vernotico, 27.06.2016

Avv Emilia Aversa




14026

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO

IL Giudice del Lavoro, dott. Maria Cristina Mattei
Letto il ricorso che precede;
ritenuta la propria competenza;
vista la legge n. 533/1973;

FISSA

Per le ore 9.00 del 7.2.2017, Tribunale di Brindisi, l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Invita la parte resistente a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza su indicata con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro i termini di legge

Brindisi, 07 LUG. 2016,

Il cancelliere

Dott. Maria Cristina Mattei

Il Cancelliere



Dott.ssa Maria Consiglia Maiorano



Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 07 LUG. 2016

Il Cancelliere

Dott.ssa Maria Consiglia Maiorano